

(N. 357)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ASSIRELLI, BARTOLOMEI e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1976

Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge fu già approvato in sede deliberante dalla 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato, nella seduta del 21 maggio 1974 e decadde per l'anticipata conclusione della legislatura.

Il fenomeno delle evasioni in materia di tasse automobilistiche è andato via via allargandosi in questi ultimi tempi, in concomitanza col crescente sviluppo della motorizzazione, ed ha ora assunto dimensioni veramente preoccupanti. E ciò nonostante l'intensificata attività degli organi di controllo, che ha condotto all'accertamento di un numero sempre più considerevole di violazioni.

Nel 1970 sono affluiti alle *intendenze di finanza*, per i provvedimenti di competenza, ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ben 452.883 nuovi verbali. Ed è da presumere che nel corso degli anni successivi il numero dei verbali sarà aumentato ulteriormente.

Le *intendenze di finanza*, nonostante tutti gli accorgimenti posti in essere, come la istituzione di *reparti autonomi* per la trattazione delle *sole vertenze* in materia di tasse

di circolazione, l'adozione di un unico registro di carico per i verbali relativi alle tasse stesse, onde seguirne più agevolmente le vicende, dall'introito fino all'archiviazione, non riescono più, per carenza di personale e di mezzi, a fronteggiare la situazione, per cui l'*arretrato* va assumendo, *dovunque, proporzioni allarmanti*.

Devesi, infatti, tener presente che ai verbali nuovi si aggiungono quelli *degli anni precedenti non ancora definiti*.

Per infrenare, per quanto possibile, i tentativi di evasione, col decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica, sono state, tra l'altro, *notevolmente inasprite* le sanzioni relative al mancato pagamento delle tasse suddette.

Per risolvere radicalmente il problema occorre, ora, *rivedere* il sistema sanzionatorio vigente al fine di *snellire* al massimo il procedimento per la repressione delle violazioni in materia di tasse automobilistiche e ciò anche per *conseguire una riduzione dei costi*. Parallelamente, occorre modificare in con-

formità le *sanzioni stabilite per le infrazioni relative agli abbonamenti all'autoradio*, di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235, tenuto conto che esse vengono rilevate dagli stessi organi cui è demandato l'accertamento delle violazioni in materia di tasse automobilistiche ed in occasione della stessa operazione di controllo.

A tanto si provvede con l'unito disegno di legge.

Esso si ispira a criteri di *realismo* e di *praticità*, preoccupandosi di apprestare un meccanismo rapido e snello, che consenta di perseguire gli evasori con la necessaria immediatezza, *senza appesantire i servizi*.

A questo concetto rispondono le soluzioni proposte dall'unito disegno di legge, che prevedono per il mancato o insufficiente pagamento della tassa di circolazione e per la inosservanza delle altre disposizioni del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonchè per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio, *l'applicazione di una soprattassa in luogo della pena pecuniaria* e l'obbligo per gli *organi verbalizzanti, di notificare direttamente al trasgressore l'accertamento*.

La introduzione della soprattassa è intesa ad evitare la lunga e complessa *procedura* stabilita dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente, come è noto, norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, la quale mal si adatta al tributo in questione, tenuto conto che l'accertamento delle infrazioni in materia di tasse di circolazione si concreta generalmente in *una mera constatazione materiale* del fatto omisivo, *senza* che entri in gioco *l'apprezzamento soggettivo di chi lo compie*.

Fino a questo punto la relazione è la stessa del disegno di legge n. 3897 recante « Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche » presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 dicembre 1971 ma che ignora la legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario, come tributo loro proprio, anche la tassa di circolazione (articolo 1, lettera c).

Com'è noto, la tassa regionale è commisurata, per i primi due anni di applicazione, al 25 per cento della tassa erariale opportunamente ridotta mentre, dal terzo anno, la tassa regionale potrà essere pari, ed anche superiore, alla tassa erariale.

Ciò premesso, si sono resi indispensabili alcuni emendamenti al disegno di legge numero 3897 che si riporta in questo nuovo disegno di legge che tiene conto della legge regionale.

Il disegno di legge consta di cinque articoli e di una tabella.

L'articolo 1 stabilisce che per le infrazioni alle disposizioni del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche e della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, relativa agli abbonamenti all'autoradio, si applicano le soprattasse stabilite *nella tabella allegata alla legge*.

Talune voci (7, 8, 9 e 10), già contenute nell'allegato 2) al citato testo unico, non sono state riprodotte nella nuova tabella, perchè relative ad infrazioni alle norme sulla circolazione stradale già assoggettate ad autonome sanzioni dal codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

L'articolo 2, premesso che le violazioni sono accertate mediante processo verbale, prescrive che l'organo verbalizzante notifichi il verbale al proprietario del veicolo, *se presente, contestualmente all'accertamento*.

Qualora il proprietario del veicolo non sia presente, ovvero non sia comunque possibile contestargli l'infrazione, quale ad esempio la sosta del veicolo o autoscafo *senza nessuno a bordo*, lo stesso articolo 2 dispone che, in tal caso, l'ufficio o il comando, da cui l'agente che ha elevato il verbale dipende, *effettui la notifica alla sua residenza, entro trenta giorni dalla data dell'accertamento, anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento*.

L'articolo 2 precisa, inoltre, che le notificazioni si intendono *validamente* eseguite se siano fatte all'indirizzo *risultante dal libretto di circolazione* o dai *registri di immatricolazione*.

L'originale del processo verbale, insieme alle prove della eseguita notificazione, dovrà

poi essere trasmesso all'*ufficio del registro* per la riscossione delle *somme dovute*.

Per una più sollecita definizione della verenza, è, infine, previsto, dalla nota contenuta in calce alla tabella, che le soprattasse applicabili *sono ridotte ad un terzo se il pagamento viene effettuato entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento*.

È stata, inoltre, attribuita (primo comma) ai direttori e procuratori del registro, nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni d'istituto, *la potestà di accertamento, in considerazione* che, con le nuove modalità di pagamento della tassa di circolazione a mezzo del servizio dei conti correnti postali, introdotte con decreto ministeriale 23 ottobre 1969 le tasse stesse vengono *spesso corrisposte in misura inferiore a quella dovuta*. Di qui la necessità di consentire al personale di cui sopra di accertare le infrazioni in sede di revisione degli elementi di riscontro dei versamenti effettuati dai contribuenti.

L'articolo 3 contiene *disposizioni per la risoluzione* in via amministrativa delle *contestazioni relative all'applicazione delle soprattasse*.

In base a tale norma, *i ricorsi* sono decisi dall'*intendenza di finanza* e dal Presidente della Giunta regionale competente per ter-

ritorio in primo grado e dal *Ministro in grado di appello* se l'ammontare controverso della soprattassa sia superiore a duecentomila lire.

È previsto, inoltre, che le decisioni del Ministro, del Presidente della Giunta della Regione interessata e quelle definitive dell'intendente di finanza *possono essere impugnate davanti la autorità giudiziaria nel termine di due mesi dalla loro notifica*.

L'articolo 4 è inteso a *conservare* a favore degli accertatori delle violazioni di cui trattasi la *compartecipazione* al provento delle penalità, che *essi attualmente hanno ai sensi dell'articolo 38, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39*.

A tale scopo è stato espressamente stabilito che le soprattasse previste dalla legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, che detta appunto i criteri per l'attribuzione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni di leggi tributarie.

Con l'articolo 5, stante le modifiche che con l'unito disegno di legge vengono apportate alle disposizioni attualmente vigenti in materia, si prevede *l'abrogazione di ogni norma in contrasto o comunque incompatibile con l'emananda legge*.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per il mancato o insufficiente pagamento delle tasse automobilistiche e per l'inosservanza delle altre disposizioni del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e delle singole leggi delle Regioni a statuto ordinario sulla tassa regionale di circolazione, nonchè per il mancato o insufficiente pagamento dell'abbonamento all'autoradio di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235, si applicano, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le soprattasse stabilite nella tabella annessa alla presente legge.

Dette soprattasse sono a carico esclusivo del proprietario del veicolo a motore, del rimorchio o dell'autoscafo.

Art. 2.

Le violazioni sono accertate, mediante processo verbale, dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria, dagli altri organi indicati nell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonchè dai direttori e procuratori del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

Il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme riguardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione è notificato contestualmente al proprietario, se è presente, mediante consegna di una copia del verbale stesso.

Qualora il proprietario non sia presente ovvero non sia comunque possibile contestargli l'infrazione, l'ufficio o il comando da cui il verbalizzante dipende gli notifica, entro sessanta giorni dalla data dell'accertamento, copia del processo verbale, anche mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza risultante dalla carta di circolazione o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico o dai registri tenuti a norma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dell'articolo 146 del codice della navigazione.

L'ufficio o il comando innanzi indicati trasmettono l'originale del processo verbale, con le prove della eseguita notificazione, all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata, che provvede alla riscossione dei tributi evasi e delle soprattasse.

Se il trasgressore non si avvale del beneficio della riduzione ad un terzo delle soprattasse previsto dalla nota in calce alla tabella annessa alla presente legge, l'ufficio del registro emette a suo carico ingiunzione di pagamento per il recupero dei tributi evasi e delle soprattasse nella misura intera.

Gli uffici del registro verseranno l'importo dei tributi evasi e delle soprattasse nelle casse dello Stato e della Regione a statuto ordinario nel cui territorio i veicoli e gli autoscafi risultano immatricolati ovvero, qualora non occorra il documento di circolazione, della Regione nel cui territorio risiede il proprietario. Le soprattasse sono ripartite tra lo Stato e la Regione in proporzione al tributo di rispettiva competenza.

Art. 3.

Contro l'ingiunzione di pagamento può essere proposto ricorso all'intendente di finanza e al presidente della Giunta della Regione competenti, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa.

I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Se l'ammontare delle soprattasse è superiore a lire duecentomila è ammesso ricorso al Ministro per le finanze avverso la decisione dell'intendente di finanza entro trenta giorni dal centottantesimo giorno dalla presentazione del ricorso all'intendente di finanza se entro tale termine non sia stata notificata la relativa decisione.

Le decisioni del presidente della Giunta regionale adottate ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono definitive.

L'azione giudiziaria può essere promossa entro sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa definitiva. Essa può essere inoltre esperita nel medesimo termine dopo decorsi centottanta giorni dalla presentazione del ricorso al presidente della Giunta della Regione, all'intendente di finanza e, nell'ipotesi di cui al quarto comma, al Ministro per le finanze senza che sia stata notificata la relativa decisione.

Art. 4.

Sono abrogati gli articoli 35 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, l'articolo 9 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, ed ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con la presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA DELLE INFRAZIONI

TITOLO DELLA INFRAZIONE	MISURA DELLA SOPRATTASSA
1. — Circolazione con veicolo a motore, rimorchio o navigazione con autoscafo senza il pagamento della tassa.	Soprattassa pari a tre volte la tassa annua dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.
2. — Circolazione con veicolo a motore, rimorchio o navigazione con autoscafo con pagamento della tassa in misura inferiore a quella dovuta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre al pagamento della differenza di tassa.
3. — Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo, con apparecchio di radiodiffusione installato, senza il pagamento del relativo canone di abbonamento.	Soprattassa pari a tre volte l'importo del canone annuo di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa, oltre il pagamento del canone e della tassa di concessione governativa evasi.
4. — Circolazione di veicolo a motore o navigazione di autoscafo con apparecchio di radiodiffusione installato, con pagamento del relativo abbonamento, in misura inferiore.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra il canone annuo dovuto e quello pagato rapportato ad anno, nonchè soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua di concessione governativa dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di canone e di tassa di concessione governativa.
5. — Se il veicolo a motore o l'autoscafo è adibito ad un uso per il quale è dovuta una tassa maggiore di quella corrisposta.	Soprattassa pari a tre volte la differenza tra la tassa annua dovuta e quella pagata rapportata ad anno, oltre il pagamento della differenza di tassa.
6. — Circolazione di veicolo a motore, rimorchio o navigazione di autoscafo, con carico di cose superiore alla portata risultante dal documento di circolazione.	Soprattassa di lire 45.000 oltre il pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportato.
7. — Trasporto di persone su autocarri appartenenti ad aziende agricole ed industriali senza l'autorizzazione di cui all'articolo 28 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, oppure inosservanza delle prescrizioni di cui al successivo ar-	Soprattassa e differenza di tassa come al n. 5.

Segue: TABELLA DELLE INFRAZIONI

TITOLO DELLA INFRAZIONE	MISURA DELLA SOPRATTASSA
articolo 29 o trasporto di personale non dipendente dall'azienda proprietario dell'autocarro.	
8. — Uso della targa di prova per fini diversi.	Soprattassa pari a tre volte la tassa annua dovuta in base alle caratteristiche del veicolo, oltre il pagamento della tassa.
9. — Quando il veicolo o l'autoscafo non porti il prescritto disco contrassegno e non lo tenga esposto in modo ben visibile e nel posto stabilito (per gli autoscafi è sufficiente che il disco contrassegno sia esposto a bordo in qualsiasi posto purchè in modo visibile).	Soprattassa di lire 9.000.
10. — Per ogni altra violazione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.	Soprattassa di lire 9.000.

Nota: Le soprattasse previste nella presente tabella sono ridotte ad un terzo qualora il pagamento delle somme dovute venga effettuato entro trenta giorni dalla notifica del processo verbale. In ogni caso l'importo minimo per soprattasse non può essere inferiore a lire 3.000.